

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-6694 del 20/12/2018
Oggetto	D.LGS n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - HERAMBIENTE SPA CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA, VIALE C. BERTI PICHAT n. 2/4 - AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA) PER L'INSTALLAZIONE IPPC DENOMINATA "CENTRO ECOLOGICO BAIONA" (PUNTI 5.1.a), 5.1.b), 5.2.a), 5.2.b), 5.3.a1), 5.3.a2), 6.11) DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) SITA IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA n. 182 - AGGIORNAMENTO AIA PER PROROGA TERMINI ADEMPIMENTI -
Proposta	n. PDET-AMB-2018-6962 del 20/12/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna
Dirigente adottante	ALBERTO REBUCCI

Questo giorno venti DICEMBRE 2018 presso la sede di P.zz Caduti per la Libertà, 2 - 48121 Ravenna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna, ALBERTO REBUCCI, determina quanto segue.

## Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Ravenna

---

**OGGETTO:** D.LGS n. 152/2006 e smi, PARTE II, TITOLO III-BIS - LR n. 21/2004 e smi - LR n. 13/2015 e smi - DGR n. 1795/2016 - **HERAMBIENTE SPA** CON SEDE LEGALE IN BOLOGNA, VIALE C. BERTI PICHAT n. 2/4 – **AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE (AIA)** PER L'INSTALLAZIONE IPPC DENOMINATA "**CENTRO ECOLOGICO BAIONA**" (PUNTI 5.1.a), 5.1.b), 5.2.a), 5.2.b), 5.3.a1), 5.3.a2), 6.11) DELL'ALLEGATO VIII ALLA PARTE II DEL D.LGS n. 152/2006 e smi) SITA IN COMUNE DI RAVENNA, VIA BAIONA n. 182 – AGGIORNAMENTO AIA PER PROROGA TERMINI ADEMPIMENTI -

### IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- per l'installazione IPPC denominata "**Centro Ecologico Baiona**" sita in Comune di Ravenna, Via Baiona n. 182, **HERAmbiente SpA** avente sede legale in Bologna, Viale C. Berti Pichat n. 2/4 (Partita IVA/C.F. 02175430392) risulta titolare dell'**Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA)** di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3811 del 04/12/2013 come successivamente aggiornata per modifica non sostanziale con propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-976 del 23/02/2018 e n. DET-AMB-2018-2997 del 14/06/2018;
- con propria determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2018-976 del 23/02/2018 recante aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 3811 del 04/12/2013 e smi si stabilivano, tra l'altro, condizioni per l'attuazione degli interventi previsti per il convogliamento al Forno F3, nei casi di indisponibilità del FIS riconducibili a condizioni eccezionali prevedibili (fermata programmata) o imprevedibili (emergenza) con durata stimata superiore alle 24 ore, delle correnti aspirate dai corpi tecnici dell'unità di trattamento primario della sezione TAPO dell'impianto TAS (vasca di flocculazione S10, chiarificatori MS7A, MS7B e flottatori MS8, MS21) e relativa sezione di trattamento fanghi (ispessitore MS11), individuato quale intervento di adeguamento/miglioramento ambientale ai fini dell'ulteriore contenimento delle emissioni in atmosfera di COV e sostanze odorigene nell'installazione;

RICHIAMATI:

- il *Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e smi* recante "Norme in materia ambientale", in particolare il *Titolo III-bis della Parte II* in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale (AIA);
- la *Legge Regionale n. 21 del 11 ottobre 2004 e smi* recante disciplina della prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC);

VISTI:

- la *Legge 7 aprile 2014, n. 56* recante disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e fusioni di Comuni;
- la *Legge Regionale 30 luglio 2015, n. 13 e smi* recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n. 56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente. Alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative in materia di AIA sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 1795 del 31 ottobre 2016* recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di AIA in attuazione della LR n. 13/2015 che, nella definizione dei compiti assegnati ad ARPAE, fornisce precise indicazioni sullo svolgimento dei procedimenti e sui contenuti dei conseguenti atti, in sostituzione della precedente DGR n. 2170/2015;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21 dicembre 2015* di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n. 13/2015, per cui alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AIA;

- le prime indicazioni per l'esercizio integrato delle funzioni di istruttoria e autorizzazione ambientale assegnate ad ARPAE dalla LR n. 13/2015, fornite dalla Direzione Generale di ARPAE con nota PGDG/2015/7546 del 31/12/2015 e smi;

VISTA l'istanza presentata, ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite il Portale IPPC-AIA in data 27/11/2018 (ns. PGRA/2018/16678) con cui HERAmbiente SpA chiede una proroga di 60 giorni del termine stabilito al 31/12/2018 dall'AIA n. 3811 del 04/12/2013 e smi per l'attuazione del suddetto intervento di adeguamento/miglioramento ambientale, a causa di ritardi nel completamento delle opere, in corso di realizzazione, che si ripercuotono anche sulle successive operazioni di collaudo, avviamento e messa in esercizio, ricondotti a problematiche emerse con la ditta assegnataria dell'appalto;

RITENUTO di accogliere l'istanza avanzata dal gestore, in ragione delle motivazioni addotte nell'argomentare la proroga temporale richiesta per l'adempimento suddetto, per cui occorre procedere in tal senso all'aggiornamento dell'AIA per le parti interessate;

VISTI in particolare:

- l'art. 5 "Definizioni" e l'art. 29-nonies "Modifica degli impianti o variazione del gestore" del D.Lgs n. 152/2006 e smi nonché l'art. 11 della LR n. 21/2004 e smi che rimanda a quanto stabilito dalla normativa nazionale in caso di modifica da parte dei gestori delle installazioni soggette ad AIA;
- la nota circolare della Regione Emilia-Romagna PG/2008/187404 del 01/08/2008 (cosiddetta "Quinta Circolare IPPC") contenente indicazioni per la gestione delle AIA, con particolare riguardo all'individuazione delle modifiche sostanziali/non sostanziali ai fini dell'applicazione dell'art. 29-nonies del D.Lgs n. 152/2006 e smi;

DATO ATTO che comportando la revisione di prescrizione contenuta nell'AIA, si concorda nel qualificare la proroga temporale richiesta dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi come modifica non sostanziale che comporta l'aggiornamento dell'AIA già rilasciata per l'installazione IPPC in oggetto;

VISTI:

- il *Decreto 6 marzo 2017, n. 58* recante le modalità, anche contabili, e le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie e ai controlli previsti in materia di AIA, in vigore dal 26/05/2017. Sino all'emanazione del provvedimento con cui, in considerazione delle specifiche realtà rilevate nel proprio territorio e degli effettivi costi unitari, le regioni adeguano le tariffe e le modalità di versamento di cui al Decreto n. 58/2017 da applicare alle istruttorie e alle attività di controllo di propria competenza, continuano ad applicarsi le tariffe già vigenti in regione;
- in particolare l'art. 33, comma 3-ter del D.Lgs n. 152/2006 e smi per cui, nelle more dell'adozione del nuovo regolamento di cui al suddetto Decreto n. 58/2017, restava fermo quanto stabilito dal DM 24 aprile 2008 relativamente agli oneri istruttori di AIA;
- il *Decreto Ministeriale 24 aprile 2008* e in particolare l'art. 2, comma 5) per cui la tariffa dell'istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA già rilasciata veniva determinata in conformità all'Allegato III allo stesso decreto;
- la *Deliberazione di Giunta Regionale n. 1913 del 17/11/2008* "Prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento (IPPC) – Recepimento del tariffario nazionale da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal D.Lgs n. 59/2005" recante integrazioni e adeguamenti ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 9 del DM 24 aprile 2008, come successivamente modificata e integrata con DGR n. 155 del 16/02/2009 e DGR n. 812 del 08/06/2009;
- in particolare il punto 4) della DGR n. 155/2009 contenente adeguamenti dell'Allegato III al DM 24 aprile 2008 con revisione della tariffa istruttoria prevista in caso di modifiche non sostanziali che comportano l'aggiornamento dell'AIA;

VERIFICATO che, in relazione alle suddetta istanza di proroga temporale avanzata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, il gestore ha provveduto al pagamento a favore di ARPAE delle dovute spese istruttorie ai fini dell'aggiornamento dell'AIA, in conformità alla DGR n. 1913/2008 e smi;

DATO ATTO che, in ottemperanza all'AIA n. 3811 del 04/12/2013 e smi, il gestore comunicava l'avvenuto smantellamento in data 24/09/2018 del biofiltro pertinente al punto di emissione E9 disattivato (ns. PGRA/2018/12743);

CONSIDERATO che rispetto agli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui al D.Lgs n. 159/2011, utilizzando il collegamento alla banca dati nazionale unica della documentazione antimafia istituita presso il Ministero dell'Interno è stata accertata l'avvenuta iscrizione in data 27/06/2016 di HERAmbiente SpA nell'apposito elenco delle imprese non soggette a tentativo di infiltrazione mafiosa ("White List") istituito presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Bologna, per cui risulta avanzata in data 14/06/2017 istanza di rinnovo, in corso di istruttoria;

DATO ATTO che i termini di conclusione del procedimento amministrativo ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi sono fissati pari a 60 giorni dal ricevimento della comunicazione di modifica da parte del gestore, fatta salva l'eventuale sospensione dei termini del procedimento in caso di richiesta di integrazioni, con la facoltà dell'Autorità Competente (ARPAE - SAC di Ravenna) di provvedere, ove lo ritenga necessario, all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA in essere;

SI INFORMA che, ai sensi del D.Lgs n. 196/2003, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e che il responsabile del trattamento dei medesimi dati è il Dirigente della SAC territorialmente competente;

SU proposta del responsabile del procedimento amministrativo, Ing. Brusiani Francesca, della Struttura Autorizzazioni e Concessioni ARPAE di Ravenna:

### DETERMINA

1. Di accogliere l'istanza avanzata dal gestore ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi in data 27/11/2018 (ns. PGRA/2018/16678) concedendo, in ragione delle motivazioni addotte sommariamente descritte nelle premesse, la proroga temporale del termine stabilito per il completamento degli interventi previsti per il convogliamento al Forno F3, nei casi di indisponibilità del FIS riconducibili a condizioni eccezionali prevedibili (fermata programmata) o imprevedibili (emergenza) con durata stimata superiore alle 24 ore, delle correnti aspirate dai corpi tecnici dell'unità di trattamento primario della sezione TAPO dell'impianto TAS (vasca di flocculazione S10, chiarificatori MS7A, MS7B e flottatori MS8, MS21) e relativa sezione di trattamento fanghi (ispessitore MS11), per cui si provvede all'aggiornamento dell'AIA per le parti interessate.
2. **Di aggiornare l'AIA** di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3811 del 04/12/2013 e smi in possesso della Ditta **HERAmbiente SpA** avente sede legale in Bologna, Viale C. Berti Pichat n. 2/4 (Partita IVA/C.F. 02175430392) per l'esercizio dell'installazione IPPC denominata "**Centro Ecologico Baiona**" sita in Comune di Ravenna, Via Baiona n. 182, come di seguito indicato:
  - 2.a) La sezione finanziaria dell'AIA viene aggiornata sostituendo il **paragrafo B1) della Sezione B dell'Allegato** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3811 del 04/12/2013 e smi con il seguente:

**B1) Calcolo tariffa istruttoria necessaria all'aggiornamento per modifica non sostanziale AIA**

<b>GRADO DI COMPLESSITÀ IMPIANTO</b>	<i>ALTA</i> (€ 1.000,00)	<i>MEDIA</i> (€ 500,00)	<i>BASSA</i> (€ 250,00)
--------------------------------------	-----------------------------	----------------------------	----------------------------

**TARIFFA ISTRUTTORIA PER MODIFICA NON SOSTANZIALE CON AGGIORNAMENTO AIA = € 500,00**

*In relazione all'istanza di proroga presentata ai sensi dell'art. 29-nonies, comma 1) del D.Lgs n. 152/2006 e smi, per via telematica tramite Portale AIA-IPPC, in data 27/11/2018 (ns. PGRA/2018/16678), il gestore ha provveduto conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 1913/2008 così come modificata con DGR n. 155/2009 al pagamento a favore di ARPAE delle spese istruttorie necessarie all'aggiornamento per modifica non sostanziale dell'AIA n. 3811 del 04/12/2013 e smi con versamento effettuato in data 20/11/2018 per un importo pari a € 500,00.*

- 2.b) La valutazione del Piano di Adeguamento/Miglioramento degli impianti di cui al **paragrafo D1) della Sezione D dell'Allegato** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3811 del 04/12/2013 e smi è aggiornata ridefinendo il termine stabilito per la realizzazione degli interventi previsti per il convogliamento al Forno F3, nei casi di indisponibilità del FIS riconducibili a condizioni eccezionali prevedibili (fermata programmata) o imprevedibili (emergenza) con durata stimata superiore alle 24 ore, delle correnti aspirate dai corpi tecnici dell'unità di trattamento primario della sezione TAPO dell'impianto TAS (vasca di floccula-

zione S10, chiarificatori MS7A, MS7B e flottatori MS8, MS21) e relativa sezione di trattamento fanghi (ispessitore MS11), che è da intendersi fissato al **01/03/2019**.

- 2.c) Le condizioni stabilite nell'AIA per le **emissioni in atmosfera** sono aggiornate sostituendo i requisiti di notifica specifici richiesti al **paragrafo D2.4) della Sezione D dell'Allegato** al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3811 del 04/12/2013 e smi come segue:

***D2.4) Emissioni in atmosfera (aspetti generali, limiti, prescrizioni, requisiti di notifica specifici, monitoraggio)***

[...omissis...]

**Requisiti di notifica specifici**

- *Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto dei valori limite di emissione in atmosfera indicati, il gestore è tenuto ad informare ARPAE - SAC e ST di Ravenna entro le 8 ore successive, fermo restando l'obbligo del gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile; in tali casi, si applica la procedura prevista dall'art. 271, comma 20-ter) del D.Lgs n. 152/2006 e smi.  
Al sensi dell'art. 237-octiesdecies del D.Lgs n. 152/2006 e smi, nei casi di guasto del Forno F3 il gestore riduce o arresta l'attività appena possibile, finché sia ristabilito il normale funzionamento, informando nel più breve tempo possibile ARPAE - SAC e ST di Ravenna del verificarsi di tali condizioni anomale di funzionamento; analoga comunicazione viene data non appena è ripristinata la completa funzionalità del Forno F3.*
- *Almeno 15 giorni prima dell'effettuazione degli autocontrolli previsti sulle emissioni in atmosfera afferenti al camino E3 (Forno F3) secondo il Piano di Monitoraggio degli impianti, il gestore deve comunicare tramite PEC al Servizio Territoriale ARPAE di Ravenna la data stabilita per i campionamenti.*
- ***Fino al 28/02/2019** e con riserva di modificare tale termine alla luce dei dati trasmessi, il gestore è tenuto a presentare con cadenza mensile ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna un riepilogo delle registrazioni dei periodi di utilizzo del punto di emissione **E25**, specificandone i motivi.*
- *Deve essere tempestivamente comunicata ad ARPAE - SAC e ST di Ravenna l'avvenuta disattivazione e conseguente dismissione del punto di emissione **E10**.*

[...omissis...]

3. Di confermare tutte le restanti condizioni stabilite nell'AIA di cui al provvedimento del Dirigente del Settore Ambiente e Territorio della Provincia di Ravenna n. 3811 del 04/12/2013 e smi;
4. Di trasmettere, ai sensi dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi e della DGR n. 1795/2016, il presente provvedimento di aggiornamento dell'AIA al SUAP territorialmente competente per il rilascio al gestore interessato. Copia del presente provvedimento è altresì trasmessa, tramite SUAP, agli uffici interessati del Comune di Ravenna, per opportuna conoscenza e per eventuali adempimenti di competenza;
5. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 29-quater, commi 2) e 13) del D.Lgs n. 152/2006 e smi e dell'art. 10, comma 6) della LR n. 21/2004 e smi, copia della presente AIA e di qualsiasi suo successivo aggiornamento è resa disponibile per la pubblica consultazione sul Portale AIA-IPPC (<http://ippc-aia.arpa.emr.it>), sul sito istituzionale di ARPAE e presso la sede di ARPAE - SAC di Ravenna, piazza dei Caduti per la Libertà n. 2;

DICHIARA che:

- il presente provvedimento diviene esecutivo sin dal momento della sottoscrizione dello stesso da parte del dirigente di ARPAE - SAC di Ravenna o chi ne fa le veci;
- il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione di ARPAE.

IL DIRIGENTE DELLA  
STRUTTURA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI  
DI RAVENNA

*Dott. Alberto Rebucci*

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**